

La consulenza tecnica per la difesa del sanitario

Marco Grandi

Milano, 26 marzo 2010

1° ordine di considerazioni

Penale - civile:

una distinzione che,
in vista di un vantaggio per il sanitario
(e anche per la impresa assicuratrice)

ritengo vada superata

E' mia impressione che spesso l'impresa assicuratrice non dia al processo penale l'importanza dovuta (esso è visto come un mezzo utilizzato dal lesa per forzare il risarcimento).

Inoltre, il frequente coinvolgimento di più sanitari (e/o di più strutture sanitarie) porta altrettanto frequentemente a conflitti di responsabilità fra le varie imprese assicuratrici.

Sono questi due importanti motivi che, nei casi di responsabilità accertata, contribuiscono ad una mancata tempestiva "tacitazione" della parte civile, con permanenza di questa nel processo penale.

Questi errori/ritardi decisionali possono compromettere l'evoluzione del processo, quando non la sua conclusione, traducendosi in:

- una delusione del sanitario, che non si sente affatto tutelato
- nello scontento del legale difensore, che incontra maggiori difficoltà

RIMEDI:

Far da subito lavorare insieme penalista e civilista della impresa assicuratrice

Sotto l'aspetto medico legale, che il pool delle imprese assicuratrici conferisca **MANDATO** ad un unico consulente super partes, incaricato di valutare il ricorrere della responsabilità professionale e, in caso affermativo, di stabilire il "quantum" di responsabilità da attribuire alle singole persone/strutture coinvolte.

2° ordine di considerazioni

**Importanza del controesame
nel processo penale**

Due tipi di avvocati

a) quelli che affidano al consulente tecnico la esposizione delle argomentazioni tecniche a difesa

b) quelli che vogliono conoscere a fondo e per esteso le argomentazioni del consulente tecnico e le vogliono fare proprie

I primi si limitano a richiedere al proprio consulente un elenco delle domande da porre ai consulenti di controparte, ma non avendo ben metabolizzato la vicenda, nel controesame spesso pongono domande nel modo sbagliato o non sono in grado di controbattere subito alle risposte loro date.

Talvolta poi addirittura *snobbano* il controesame, affidando la difesa tecnica alla sola audizione dei propri consulenti.

RISULTATO: difficile che un giudice “capisca e condivida” la correttezza delle argomentazioni a difesa, se è il legale dell'imputato che mostra di non averle “né capite, né condivise”.

E' nel controesame dei periti, dei consulenti tecnici del PM, dei consulenti tecnici delle parti civili che possono (e devono) essere poste le basi della assoluzione del sanitario.

L'esposizione dei ct del sanitario è solo il momento dove si ribadiscono e meglio organizzano le argomentazioni "a difesa", che però dal Giudice devono essere già state recepite e ben comprese nel corso delle udienze precedenti.

Evidente che io dia preferenza al secondo gruppo di avvocati.

Anche se ciò comporta numerosi riunioni preliminari di chiarimenti reciproci, perché il legale:

- sappia della vicenda tecnica tutto quello che sa il proprio ct
- non sia preso alla sprovvista nel corso della audizione degli altri ct
- possa concordare con il proprio ct la modalità migliore di esposizione delle argomentazioni tecniche

3° ordine di considerazioni

Anche le imprese assicuratrici devono convincersi che è opportuno affiancare sempre al medico legale uno specialista della materia su cui verte il procedimento

Ho dovuto spesso constatare che la mia ignoranza ed inesperienza tecnica sono poco minori di quelle di un legale

Per converso, è invalsa una certa tendenza (per risparmiare) a conferire incarichi solo allo specialista, non affiancandogli un medico legale.

Almeno tre punti mi vedono in disaccordo (e non per motivi di sindacato):

- il giudizio sulla causa di morte (necropsia)
- la valutazione del nesso di causa (criteriologie differenti)
- la valutazione del danno differenziale nel vivente